

COMUNE DI BEDULITA

STATUTO

DELIBERA N. 43 DEL 19.12.1991

Lo statuto del Comune di Bedulita è stato adottato con deliberazioni consiliari n. 37 del 10 ottobre 1991 e n. 43 del 19 dicembre 1991, esecutive con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo del 29 gennaio 1992 n. 2442, ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria inserzioni n. 46/4 del 9 novembre 1992.

Lo statuto è stato aggiornato con deliberazioni consiliari n. 23 del 2 luglio 1993 e 31 del 29 luglio 1993, esecutive con provvedimenti del Comitato Regionale di Controllo del 31 agosto 1993 nn. 17873 e 17874; le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R.L. serie straordinaria inserzioni n. 41/2 dell'11 ottobre 1993.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3.5.2002 è stata istituita una Commissione Speciale per adeguare lo statuto alla sopravvenuta normativa nazionale in materia di autonomie locali. A tutt'oggi la Commissione non ha ancora terminato i lavori. Il testo seguente è quello in vigore con le modifiche pubblicate sul BURL dell'11 ottobre 1993.

Capo 1 Principi generali

ART. 1 (Disposizioni generali)

1. La comunità locale è autonoma, nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla Legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate.

2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.

3. Il Comune è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri di collaborazione, cooperazione ed associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento di finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla vita politica, garantendo la pari opportunità fra uomo e donna.

7. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei Soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

8. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto, nonché dei regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

ART. 2 (Territorio e sede Comunale)

1. Il Comune di Bedulita è costituito dalle seguenti località e nuclei storicamente riconosciuti dalla

Comunità:

- Via Roma
- Canovelli
- Capellegrino
- Capridam
- Capaola
- Catoi
- Torre
- Fenile
- Camagione
- Piazzola
- Pontegiurino
- Gromo
- Capersoneni
- Capietrobelli
- Cazenerino
- Via Chiesa

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,13 e confina con i Comuni di:

- Capizzone
- Roncola
- Costa Valle Imagna
- Sant'Omobono Imagna
- Berbenno

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma al n. 46.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, ma per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 3

(Elementi distintivi: Stemma e Gonfalone)

1. Il Comune adotterà un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di Legge.

2. Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni, operanti sul territorio, senza fini di lucro; e definisce le modalità di concessione.

ART. 4

(Albo pretorio ed informazione)

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Comune sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

5. Il Segretario comunale o l'impiegato da lui delegato è responsabile della pubblicazione degli atti.

ART. 5

(Rappresentanza della comunità)

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità per ciò che attiene all'ambito di competenza, secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della propria comunità nei confronti di soggetti pubblici e privati che esercitano attività, o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con soggetti pubblici e privati di cui al comma n. 2.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori del territorio comunale o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali ed anche con l'erogazione di forme di assistenza nelle località in cui dimorano temporaneamente.
6. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

ART. 6 (Funzioni)

1. La potestà del Comune per l'esercizio delle proprie competenze e funzioni (capacità distinta in autonomia, autarchia ed autotutela) ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. Sono proprie del Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio con esclusione di quelle che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, dello sviluppo economico e della salvaguardia dell'ambiente.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti; e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti, ed esercita le funzioni di competenza statale, allo stesso attribuite dalla Legge.
5. Il Comune esercita le funzioni delegate e subdelegate attribuitegli dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità. Per questi interventi adotta le modalità previste dal suo ordinamento nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale
6. Le funzioni attribuite o delegate possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Capo II Attività normativa

ART. 7 (Statuto)

1. La comunità determina il proprio ordinamento con lo statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica; ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Le modifiche statutarie di cui al comma 3 dell'art. 4 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, possono essere sottoposte a referendum consultivo, ai sensi dell'art. 56 e seguenti del presente Statuto.
3. Per le modifiche dello Statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 55.

ART. 8 (Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge o atti aventi forza di legge;
 - c) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse
4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione popolare prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, con le modalità previste dal regolamento.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento, deve recare la relativa intestazione.
6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

ART. 9

(Adeguamento delle fonti normative comunali a Leggi sopravvenute)

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea, adeguando ed adattando il complesso normativo del Comune alle nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 Giugno 1990, n. 142, e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal Segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio comunale che ne disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento.

ART. 10

(Ordinanze)

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Sindaco emana ordinanze ordinarie per l'attuazione di Leggi, regolamenti e deliberazioni
3. La emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ai sensi del comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'Albo pretorio, alle bacheche comunali per almeno dieci giorni ed ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Capo III Ordinamento

ART. 11 (Riparto competenze)

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e delle riserve di Legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente Statuto.

ART. 12 (Tutela degli interessi della comunità)

1. Spetta al soggetto del Comune competente all'emanazione del provvedimento finale ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'Ente e per la resistenza in giudizio.

2. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

3. La costituzione in giudizio dell'Ente, rappresentato dal Sindaco ai sensi dell'art. 36 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, deve essere preceduta da deliberazione della Giunta comunale che ne motivi l'opportunità ed assuma il relativo impegno di spesa.

ART. 13 (Giusto procedimento)

1. Tutti i provvedimenti sottratti alla competenza residuale generale della Giunta comunale ed attribuiti ad altri organi secondo la disciplina del presente statuto devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.

2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione dei provvedimenti sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.

ART. 14 (Deleghe)

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite loro dalla Legge 8 Giugno 1990, n. 142, o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle delegandole in via generale o speciale.

2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.

3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

4. Non è consentita la delega fra organi elettivi ed organi burocratici.

5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto all'art. 11. L'esercizio della facoltà di delega non può attuarsi in contrasto con il principio della pari opportunità fra uomo e donna.

ART. 15 (Attività consultiva e di controllo)

1. L'attività consultiva o di controllo, attribuita in via permanente o temporanea a soggetti del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti, costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto.

ART. 16

(Regolamento dei conflitti di competenza)

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti fra responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario comunale.

2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario comunale, esso viene risolto dalla Giunta.

3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici.

ART. 17

(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali di cui alla Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio impronta gli atti fondamentali ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità come guida per la loro concreta attuazione.

3. Il Consiglio con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzione per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati.

5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

6. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

8. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

9. Il Consiglio Comunale ha competenza in ordine agli atti di cui all'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142; sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Membri del Consiglio comunale ed alla loro surrogazione.

ART. 18

(Organi del Consiglio)

1. Sono organi del Consiglio comunale il presidente, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo.

ART. 19

(Commissioni consiliari)

1. Sono istituite, in seno al Consiglio comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.

2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo, con criterio proporzionale.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione (nel rispetto del criterio proporzionale), il funzionamento e le attribuzioni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività conciliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

5 bis. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Oltre ai poteri ed ai diritti di accesso ad atti e documenti amministrativi derivanti dalla qualità di Membri del Consiglio, le Commissioni d'indagine possono richiedere la collaborazione del Segretario comunale e del Revisore dei conti, nonché avvalersi di audizioni di soggetti pubblici e privati.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

7. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno, con sistema proporzionale, la commissione per le garanzie statutarie.

8. Tutte le commissioni consiliari devono essere designate nel rispetto del principio della pari opportunità fra uomo e donna.

ART. 20

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, eletti in quanto candidati alla carica di Sindaco, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 8, della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Di norma, la composizione dei gruppi consiliari deve garantire il rispetto del principio della pari opportunità fra uomo e donna.

ART. 21

(Conferenza dei Capigruppo)

1. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

2. La conferenza dei capi gruppo consiliari è presieduta dal Sindaco e ad essa compete:

a) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione dei regolamenti che sovrintendono i lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni;

b) di esprimere parere sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

ART. 22

(Adempimenti preliminari dopo le elezioni)

1. La convocazione della prima assemblea conciliare successiva alle elezioni è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni

prima di quello stabilito per la riunione.

2. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dopo aver acquisito il parere dell'assemblea composta dal Sindaco e dai consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata dal Sindaco e da questi presieduta.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese; ad essa possono partecipare i membri delle cui cause ostantive si discute.

4. Non si dà luogo alla discussione ed all'approvazione degli indirizzi generali di governo (di cui all'art. 34, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge 25 marzo 1993, n. 81) se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

5. Immediatamente dopo la convalida degli eletti, nella stessa seduta consiliare, il Sindaco comunica al Consiglio comunale i nominativi dei componenti della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Questi ultimi non devono, essere necessariamente approvati in tale seduta, purché sia rispettato il limite di sessanta giorni di cui al comma successivo. Per le nomine, si procede a norma dell'art. 27, comma 4, del presente Statuto. Il documento contenente gli indirizzi generali di governo è depositato entro il quinto giorno antecedente quello dell'adunanza presso l'ufficio del Segretario comunale, affinché tutti i Consiglieri possano prenderne preventiva visione.

6. Gli adempimenti relativi alla convalida degli eletti, alla nomina dei componenti della Giunta, all'accettazione delle cariche di assessore ed alla comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della Giunta devono essere effettuati entro il termine della discussione sulla proposta degli indirizzi generali di governo (di cui all'art. 34, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81) e prima della votazione. La votazione sulla proposta degli indirizzi generali di governo, deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti. _ _

7. Le adunanze previste dai precedenti commi sono presiedute dal Sindaco.

ART. 23

(Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco di propria iniziativa ovvero quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati.

2. L'awiso di convocazione viene recapitato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 137 e successivi del codice di procedura civile.

3. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale.

4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o dal Vice-sindaco, nei casi di sua assenza, salva la presidenza del Consigliere anziano nei casi previsti dalla legge.

7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei membri assegnati, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza qualificata.

8. Il Consiglio può essere convocato in seduta di seconda convocazione, qualora la prima sia andata deserta; le deliberazioni in seconda convocazione sono valide se intervengono almeno sei membri.

9. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.

ART. 24

(Svolgimento dei lavori consiliari)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche fatto salvo quanto previsto dal regolamento e dalla legge.

2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

3. Le votazioni hanno luogo in forma palese salvo i casi in cui vi sia l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone e gruppi e negli altri casi previsti dal regolamento.

4. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

5. I membri del consiglio che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Nel caso di nomine il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza, nonché il rispetto del principio della pari opportunità fra uomo e donna.

7. Le sessioni ordinarie decorrono dal 1 Gennaio al 30 Giugno e dal 1 Settembre al 31 Dicembre.

ART. 25

(Assistenza alle sedute e verbalizzazione)

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio; è responsabile della stesura del processo verbale della seduta e rende il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti, dal presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri.

2. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto processo verbale della deliberazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario comunale. Il verbale dà conto delle fasi essenziali della discussione e dell'integrale dispositivo della deliberazione; indica altresì i nomi dei membri del consiglio intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti. Al verbale devono, essere allegati i documenti relativi all'oggetto presentati durante la discussione da consiglieri che ne chiedono l'inserzione.

3. Il Consiglio comunale approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

ART. 26

(Prerogative e compiti dei membri del Consiglio comunale)

1. Il Sindaco ed i consiglieri comunali entrano in carica al fatto della loro proclamazione. Sono fatte salve, per il Sindaco, le preclusioni derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico per il periodo in cui non abbia ancora prestato giuramento. I consiglieri eletti a seguito di surrogazione entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Membri del Consiglio comunale rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non abbiano preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione fosse registrata a verbale; l'astensione non implica di per sé esclusione di responsabilità.

4. Ogni Membro del Consiglio comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di :

- a) presentare al Sindaco proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale;
- b) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- c) presentare all'esame del Consiglio mozioni e proposte di risoluzioni ed al Sindaco e agli Assessori interpellanze ed interrogazioni.

4 bis. Ogni consigliere ha diritto di svolgere attività ispettiva sull'attività dell'Amministrazione. Le interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, dirette dai consiglieri al Sindaco ovvero agli assessori delegati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della Legge 25 marzo 1993, n. 81, sono presentate per iscritto al segretario comunale (o a chi legalmente lo sostituisce), che ne cura l'iscrizione al protocollo generale e l'inoltro ai destinatari senza ritardo. Le risposte scritte sono protocollate e depositate presso l'ufficio del segretario comunale entro trenta giorni dalla presentazione e quivi ritirate dai consiglieri che le richiesero. Il Sindaco informa il Consiglio delle istanze di sindacato ispettivo pervenute e delle risposte date, in occasione della prima

seduta conciliare utile; a tale scopo gli assessori danno senza ritardo notizia al Sindaco delle istanze a loro dirette e delle risposte da loro formulate.

5. Ogni Membro del Consiglio comunale, con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentele professionali o di altra natura abbia diretto interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

7. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Membri del Consiglio comunale mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

ART. 26-bis

(Cessazione dalla carica, surrogazione e supplenza dei membri del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale dura in carica quattro anni.

2. Il seggio di consigliere comunale che durante Il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

4. I componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per iscritto al Sindaco. Esse sono efficaci sin dalla loro presentazione e sono irrevocabili.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

ART. 27

(La Giunta)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da due assessori (fra cui un vicesindaco), nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali, ovvero fra i cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi (successivi all'entrata in vigore della Legge 25 marzo 1993, n. 81) la carica, di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

2. Di norma, la composizione della Giunta deve garantire la presenza di componenti di entrambi i sessi; qualora Sindaco ed Assessori siano dello stesso sesso, il Sindaco deve adeguatamente motivare gli atti di nomina degli Assessori sotto il profilo del principio della pari opportunità fra uomo e donna.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i nominativi dei componenti della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Le nomine degli assessori devono essere disposte ed accettate per iscritto. Se coloro che vengono nominati sono anche Consiglieri, l'accettazione scritta può essere sostituita da una dichiarazione espressa in occasione della comunicazione della nomina al Consiglio. Le accettazioni non possono prevedere condizioni. L'efficacia della nomina a membro della Giunta decorre dal momento dell'accettazione.

5. Il Consiglio comunale prende atto delle nomine e delle accettazioni; la mancata presa d'atto non influisce sulle nomine.

6. La nomina ad assessore, non comporta necessariamente il conferimento di deleghe ai sensi degli artt. 14, comma 5, e 28, comma 5, del presente Statuto.

7. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune. Essa persegue, nell'ambito delle sue competenze di amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.

8. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

9. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri.

10. La Giunta approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obbiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso.

11. La Giunta delibera in ordine alle tariffe, tasse, tributi di competenza comunale, fatte salve le competenze del Consiglio in ordine all'istituzione, all'ordinamento e alla disciplina generale.

12. La Giunta definisce le condizioni ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari.

13. La Giunta nomina le commissioni per l'espletamento dei concorsi pubblici.

14. La Giunta adotta in ordine al personale comunale i provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere della apposita commissione, quelli disciplinari ai sensi del regolamento.

15. La Giunta autorizza il Sindaco a stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, come attore o convenuto, ed approva le transazioni.

ART. 28

(Modalità di svolgimento della Giunta)

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto mediante deliberazioni collegiali. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno due **componenti**. Una deliberazione di Giunta s'intende approvata se ha conseguito almeno due voti favorevoli.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice-Sindaco.

3. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

4. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le funzioni attribuite all'Assessore anziano da norme regolamentari preesistenti all'entrata in vigore della Legge 25 marzo 1993, n. 81, sono esercitate dal vicesindaco.

7. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche; alle stesse partecipa il Segretario comunale per la redazione del verbale.

8. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti,

siano presenti, con funzioni consultive, tecnici od esperti.

9. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, commissioni ed altri soggetti che la Giunta ritenga utile consultare.

ART. 29

(Revoca della Giunta; dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco; dimissioni, cessazione e revoca degli assessori)

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il semplice voto del Consiglio comunale contrario, ad una proposta del Sindaco, di un Assessore o della Giunta non comporta di per sé le dimissioni dei proponenti. Il Consiglio comunale può disporre la sfiducia nei confronti della Giunta unicamente con la procedura prevista da seguente comma.

3. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e notificata in via amministrativa agli interessati, è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Alla convocazione della seduta provvede il Sindaco, che la presiede. Se la mozione di sfiducia, votata per appello nominale, è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale (sia a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, sia a seguito di qualsiasi altra causa prevista dall'ordinamento) determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui sopra trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

6. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

7. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio del Vicesindaco, dell'altro Assessore o di entrambi non determinano di per sé lo scioglimento del Consiglio. Entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni ovvero del verificarsi della cessazione d'ufficio, il Sindaco provvede alla sostituzione, comunicando al Consiglio comunale la nuova composizione della Giunta nella prima seduta successiva alla nomina; si procede a norma dell'art. 27, commi 4, 5 e 6, del presente statuto. Le dimissioni presentate dal Vicesindaco o dall'altro assessore sono irrevocabili dal momento della loro presentazione per iscritto al Sindaco.

8. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco, l'altro Assessore o entrambi, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Contestualmente alla revoca, il Sindaco deve provvedere alla sostituzione, procedendo a norma dell'art. 27, commi 4, 5 e 6, del presente statuto.

ART. 30

(Il Sindaco)

01. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

1. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di presidenza del Consiglio comunale e della Giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovrintendenza sulla attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.

2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.

3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

4. Fornisce agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive in sede di Giunta.

5. Adotta le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti.

6. Esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

7. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco (a seguito di elezione avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81) non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

ART. 31 **(Il Vicesindaco)**

1. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza od impedimento il Vicesindaco è sostituito dall'altro Assessore.

ART. 32 **(Struttura dell'ente)**

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.

3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e di redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.

5. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ai responsabili dei servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

6. Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla Giunta comunale, sentiti i responsabili dei servizi.

7. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione decentrata e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

8. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità e competenza professionale, del profilo professionale e della posizione funzionale del dipendente.

ART. 33 **(Incompatibilità)**

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con

l'Ente.

2. Lo svolgimento di attività lavorativa al di fuori del rapporto organico di servizio è autorizzata, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

ART. 34

(Segretario comunale e responsabili dei servizi)

1. Al Segretario comunale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

2. In particolare il Segretario comunale:

a) ha la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente Statuto;

b) cura le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'Ente e presiede le relative commissioni;

c) cura la procedura per l'espletamento di gare di appalto;

d) ha la direzione della gestione amministrativa della attività dell'Ente;

e) roga i contratti.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario adotta gli atti ed i provvedimenti necessari anche a rilevanza esterna.

4. Il Segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi; per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al Segretario.

5. A richiesta degli organi collegiali dell'Ente o degli stessi responsabili degli uffici e servizi o di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno, il Segretario svolge attività di coordinamento, individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente e verificandone lo stato di realizzazione.

6. Il Segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la Corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.

7. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'Ente.

8. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi di propria competenza.

9. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il Segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzative, di coordinamento e controllo.

ART. 35

(Relazioni sindacali)

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi dell'Ente competenti (ai sensi della legge 142/90) previa deliberazione del consiglio comunale ove occorra procedere a variazioni di bilancio.

2. Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del Comune vengono sottoposte all'esame del Consiglio comunale per le conseguenti determinazioni anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.

3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedono, devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvate con provvedimento conciliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'Ente.

Capo IV

Attività

ART. 36

(Programmazione)

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.

2. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.

3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima della approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

ART. 37

(Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo tra quelli pubblici o privati ammessi dall'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti comunque denominati non possono essere emanati o acquisiti se non con adeguata motivazione.

4. Il soggetto a cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti governativi e comunali di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune o da altra fonte sovraordinata. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

ART. 38

(Interventi nel procedimento amministrativo)

1. Ferma restando la prevalente tutela dell'interesse pubblico, nel procedimento amministrativo possono essere motivatamente considerati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.

3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché conseguenze dell'intervento in ordine al termine finale per l'emanazione del provvedimento.

4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 39

(Comunicazioni dell'inizio del procedimento)

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati, e a coloro a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.

2. Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possano subire un pregiudizio dal provvedimento non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può con adeguata motivazione prescindere dalla comunicazione.

ART. 40

(Accesso agli atti e documenti amministrativi)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale emanati o formati nell'esercizio della funzione amministrativa ed a fini amministrativi, sono pubblici.

2. I cittadini possono prenderne visione ed estrarne copia, con l'osservanza delle modalità disciplinate dal regolamento.

ART. 41

(Atti sottratti all'accesso)

1. Nel rispetto del diritto all'informazione, il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi ed i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti, alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza, alla tutela della proprietà intellettuale e determina il tempo della inaccessibilità.

2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

ART. 42

(Pareri)

1. I pareri tecnico, contabile e di legittimità costituiscono un apporto collaborativo necessario all'attività deliberativa.

2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere viene espresso intende perseguire.

ART. 43

(Attestazione della copertura finanziaria)

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

ART. 44

(Regolamento dei contratti)

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'art. 8.

ART. 45

(I servizi comunali)

1. Il Comune, approva il piano generale dei servizi pubblici di propria competenza. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.

3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzio, anche previo accordo di programma.

5. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione, le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'Ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa **pianta** organica.

8. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni e consorzi.

9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

ART. 46

(Personale a contratto)

1. Esclusivamente per la gestione dei servizi ricompre si nel piano di cui al primo comma dell'art. 45, il Comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o diritto privato.

ART. 47

(Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni)

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana dovrà essere valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

Capo V

Finanza contabilità e revisione

ART. 48

(Autonomia finanziaria)

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i

criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possono derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie «una tantum» o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere attivate le forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa di cui al capo VI del presente Statuto.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione di opere o interventi e alla istituzione e gestione dei servizi.

ART. 49 **(Controllo di gestione)**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il **conto consuntivo** e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabile che consentano oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e la proposta delle misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al revisore dei conti, al Segretario ed ai responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

ART. 50 **(Revisore dei conti)**

1. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) partecipando, con funzioni di relazione e consultive alle adunanze del Consiglio comunale relative alla approvazione del bilancio e del **conto consuntivo** e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

2. Il regolamento di contabilità disciplinerà i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e, cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore dei conti.

3. Saranno altresì disciplinate dal regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.

ART. 51

(regolamento di contabilità)

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Capo VI

Partecipazione

ART. 52

(Forme associative e rapporti con il Comune)

1. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Ai sensi dell'art. **6 comma 1 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142**, ed al fine di garantire (nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente) la rappresentanza degli interessi collettivi ed il confronto fra le diverse istanze, gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno l'obbligo di pronuncia.

4. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'albo di cui al comma 1 del presente articolo, vengono assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno

ART. 53

(Istanze, interrogazioni e petizioni)

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento, e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. La risposta all'interrogazione o all'istanza viene fornita entro trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. La petizione è esaminata dagli organi competenti entro sessanta giorni alla presentazione.

ART. 54

(Proposte)

1. Con l'istituto della proposta, la popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta.

2. L'iniziativa si esercita mediante proposta di almeno il trenta per cento dei cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età

3. Il regolamento disciplinerà la possibilità di accordo tra il comitato promotore e l'amministrazione comunale, di cui al successivo art. **59** comma 2, i termini entro cui il Consiglio comunale delibera sulla proposta, nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato

promotore.

ART. 55 **(Referendum consultivo)**

1. E' indetto referendum consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale quando ne faccia richiesta almeno la metà dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ovvero almeno otto consiglieri.

ART. 56 **(Efficacia del referendum consultivo)**

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. In tal caso il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.

2. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

3. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto dei referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione entro sessanta giorni dallo scrutinio.

ART. 57 **(Materie escluse)**

1. Non è ammesso referendum su norme inerenti le seguenti materie-

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) personale comunale
- c) funzionamento del Consiglio comunale
- d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose
- d) applicazione di tributi, tariffe e piani finanziari.

ART. 58 **(Comitato promotore)**

1. Il comitato promotore controlla le procedure di svolgimento del referendum.

2. Il comitato promotore può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.

3. Nelle norme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum.

ART. 59 **(Giudizio di ammissibilità)**

1. Precedentemente alla raccolta di firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'art. 57 e nel regolamento.

2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

ART. 60

(Tutela civica)

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta all'ufficio comunale dei diritti richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della memoria il collegio di cui al successivo comma sentito l'interessato se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la sua conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

3. L'ufficio dei diritti è costituito da un collegio composto da due consiglieri nominati dal Consiglio, di cui uno di minoranza, e dal Segretario comunale. La composizione del collegio deve garantire la presenza di entrambi i sessi.

4. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.

6. Su richiesta dell'ufficio dei diritti, alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale.

ART. 61

(Termine per l'adozione dei regolamenti)

1. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.